

COMUNE DI BORGO SAN MARTINO

Provincia di ALESSANDRIA

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE (L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)

E' indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

Requisiti per partecipare al bando

da possedere alla data del 29/09/2018 (*data di approvazione del bando*))

Possono partecipare al presente bando i richiedenti tutti i cittadini che siano residenti o prestino attività lavorativa da almeno tre anni nei Comuni di ALFIANO NATTA, ALTAVILLA MONFERRATO, BALZOLA, BORGO SAN MARTINO, BOZZOLE, CAMAGNA MONFERRATO, CAMINO, CASALE MONFERRATO, CASTELLETTO MERLI, CELLA MONTE, CERESETO, CERRINA, CONIOLO, CONZANO, FRASSINELLO MONFERRATO, FRASSINETO PO, GABIANO, GIAROLE, MIRABELLO MONFERRATO, MOMBELLO MONFERRATO, MONCALVO, MONCESTINO, MORANO SUL PO, MURISENGO, OCCIMIANO, ODALENGO GRANDE, ODALENGO PICCOLO, OLIVOLA, OTTIGLIO, OZZANO MONFERRATO, PALAZZOLO VERCELLESE, POMARO MONFERRATO, PONTSTURA, PONZANO MONFERRATO, ROSIGNANO MONFERRATO, SALA MONFERRATO, SAN GIORGIO MONFERRATO, SERRALUNGA DI CREA, SOLONGHELLO, TERRUGGIA, TICINETO, TREVILLE, TRINO, VALMACCA, VIGNALE MONFERRATO, VILLADEATI, VILLAMIROGLIO, VILLANOVA MONFERRATO.

I richiedenti e gli altri componenti il nucleo devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della L.R. n. 3/2010:

- non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
- non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:

• 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone
• 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone
• 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone
• 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone

- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;

- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo all'ultima dichiarazione fiscale, non superiore al limite stabilito di € 21.034,41=.

Appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010, possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

Definizione di nucleo richiedente

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente

Determinazione del canone di locazione

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate sugli appositi moduli in distribuzione presso gli uffici comunali e inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **14/12/2018**.

E' consentito l'inoltro delle domande con le seguenti modalità:

consegna a mano dal richiedente o da un componente il nucleo familiare presso gli sportelli del Comune di Borgo San Martino – Piazza V. Emanuele n.1 oppure con raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Borgo San Martino Piazza V. Emanuele n.1 – 15032 Borgo San

Martino (AL) oppure con PEC al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.borgosanmartino.al.it

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni. L'eventuale cambiamento di domicilio dovrà essere comunicato entro 10 giorni all'ufficio competente.

La domanda di partecipazione al bando costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti il nucleo familiare.

Alla domanda devono obbligatoriamente essere allegati: la copia della carta d'identità. E' consigliabile allegare l'ulteriore documentazione indicata nel modulo, a comprova della dichiarazione e al fine di facilitare l'istruttoria.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Gli uffici competenti richiedono ai partecipanti al bando di produrre, ove necessario e previsto dalla legge, la documentazione a comprova di quanto dichiarato nella domanda, fissando loro un termine perentorio di adempimento di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

La Commissione procederà ad assegnare alle domande un punteggio sulla base del regolamento n. 10/R approvato con D.P.G.R. 4.10.2011.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

La Commissione di cui all'articolo 7 della L.R. 3/2010 valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

Entro quindici giorni dalla sua formazione la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei comuni compresi nell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi, nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'A.T.C. in un luogo aperto al pubblico o nel proprio sito informatico.

Ai lavoratori emigrati all'estero e data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul sito internet del Comune, tramite avviso pubblico. Non verranno inviate comunicazioni a mezzo posta.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dalla ricezione della comunicazione per i lavoratori emigrati all'estero, gli interessati possono presentare ricorso, **in marca da bollo di € 16,00**, alla Commissione, che provvede in merito entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

In sede di ricorso alla Commissione non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune di emissione del bando di concorso. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria.

Documentazione

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono obbligatoriamente essere allegati: la copia della carta d'identità. E' consigliabile allegare l'ulteriore documentazione indicata nel modulo, a comprova della dichiarazione e al fine di facilitare l'istruttoria.

CONTROLLI

La commissione preposta alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, si effettueranno verifiche più approfondite. In caso di dichiarazioni false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria.

Gli uffici competenti espleteranno tutti gli accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge ed autocertificati.

I controlli, da effettuarsi su tutte le domande, avranno per oggetto:

- dati anagrafici, mediante verifica nella banca dati comunale;
- dati e notizie personali e demografiche;
- dati economici, finanziari e patrimoniali, mediante verifica nella banca dati tributaria (Punto Fisco), banca dati del catasto (Sister), banca dati INPS.

Saranno sottoposti a successive verifiche approfondite le domande che presenteranno:

- a) valore ISEE pari a zero;
- b) possesso di proprietà.

Il presente avviso costituisce avvio del procedimento.